

**CASSA RBM SALUTE  
FONDO SANITARIO INTEGRATIVO  
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**ARTICOLO 1 – Denominazione, costituzione, durata, sede**

1. E' costituita "Cassa RBM Salute - Fondo Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale", di seguito in forma abbreviata "Cassa".
2. La Cassa è promossa e costituita dai Soci Fondatori che figurano nell'Atto Costitutivo.
3. La Cassa ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 22.
4. La Cassa ha sede in Preganziol (TV).

**ARTICOLO 2 – Forma giuridica e disciplina applicabile**

1. La Cassa è costituita come associazione senza scopo di lucro.
2. La Cassa è retta dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento attuativo nonché, per quanto non previsto, dalle norme di legge.

**ARTICOLO 3 – Scopo**

1. La Cassa, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di garantire forme integrative di assistenza per i casi di malattia e/o invalidità e/o infortunio e/o non autosufficienza e/o assistenza e/o morte (TCM) in favore dei Beneficiari di cui al successivo articolo 5.
2. La Cassa è costituita al fine di conseguire, nell'ambito di un sistema di mutualità, condizioni normative ed economiche di massimo favore per i propri iscritti in relazione alle prestazioni ad essi erogate mediante la stipula di apposite convenzioni - per parte o tutte le prestazioni garantite - con RBM Salute S.p.A. per i rami infortuni e malattia e con Compagnie di assicurazione appositamente selezionate dal Consiglio di Amministrazione per quanto attiene ai rami vita.
3. Per l'erogazione dei rischi malattia, la Cassa deve dotarsi di apposito network anche mediante esternalizzazione.
4. E' comunque vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Cassa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## **TITOLO II**

### **ARTICOLO 4 – Associati**

1. Sono Associati alla Cassa i Soci Fondatori che figurano nell'Atto Costitutivo.

Possono assumere la qualifica di Associato della Cassa:

- a) tutte le aziende, di qualsiasi settore, che aderiscano, direttamente o per il tramite di altro Fondo o Cassa, a coperture sanitarie collettive assicurate da RBM Salute S.p.A. e ne facciano specifica richiesta alla Cassa, di seguito definite "Aziende Convenzionate";
- b) sindacati od associazioni di rilievo almeno provinciale, rappresentativi di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, liberi professionisti e/o pensionati che aderiscano, direttamente o per il tramite di altro Fondo o Cassa, a coperture sanitarie assicurate da RBM Salute S.p.A. e ne facciano specifica richiesta alla Cassa, di seguito definiti "Associazioni Convenzionate";
- c) i Fondi Sanitari Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, che aderiscano a coperture sanitarie collettive assicurate da RBM Salute S.p.A. e ne facciano specifica richiesta alla Cassa, di seguito definiti "Enti Convenzionati";
- d) al di fuori delle ipotesi previste dalle precedenti lettere, le persone fisiche che aderiscano ad una copertura sanitaria assicurata da RBM Salute S.p.A. e ne facciano specifica richiesta e che aderiscono a titolo individuale.

2. La qualifica di Associato si acquisisce mediante domanda di adesione alla Cassa, da presentarsi nei termini e secondo le modalità stabilite nel Regolamento attuativo e previa, in ogni caso, adesione alle coperture sanitarie richieste.

La Cassa non opera alcuna selezione dei rischi né alcuna discriminazione nei confronti degli Associati, pertanto, in presenza dei predetti requisiti e nel rispetto delle norme previste dal Regolamento della Cassa, il richiedente acquisisce direttamente la qualifica di associato.

### **ARTICOLO 5 – Beneficiari delle prestazioni**

1. Sono destinatari delle prestazioni della Cassa, di seguito definiti "Beneficiari":

- a) i lavoratori dipendenti in servizio presso ciascuna delle Aziende Convenzionate, che abbiano superato il periodo di prova, con adesione su base collettiva;
- b) lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, liberi professionisti e/o pensionati iscritti ad una delle Associazioni Convenzionate con adesione su base individuale e/o collettiva;
- c) i lavoratori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, liberi professionisti e/o pensionati) associati agli Enti Convenzionati con adesione su base collettiva;
- d) le persone fisiche che abbiano aderito ad una copertura sanitaria assicurata da RBM Salute S.p.A. e ne facciano specifica richiesta, con adesione su base individuale.

2. Sono altresì destinatari delle prestazioni della Cassa, rientrando nella nozione di “Beneficiari”:
  - i familiari dei soggetti elencati nel comma precedente, anche nell’ipotesi in cui tali ultimi non abbiano aderito alla Cassa, qualora il loro piano sanitario di riferimento lo preveda e l’iscrizione alla Cassa sia stata formulata nei termini e secondo le modalità stabilite nel Regolamento attuativo.
3. Per familiari ai sensi del presente Statuto, salvo espressa deroga contenuta nel testo di polizza di RBM Salute S.p.A., si intendono:
  - il coniuge, anche legalmente separato con diritto all’assegno di mantenimento;
  - il convivente more uxorio del lavoratore non coniugato, vedovo o divorziato;
  - i genitori del lavoratore
  - i figli, naturali o adottivi, ancorché non conviventi.

#### **ARTICOLO 6 - Cessazione della qualifica di Associato**

1. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli Associati rimangono pertanto tali senza limiti temporali, ferme restando le ipotesi di cessazione di seguito indicate.
2. Per gli Associati di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 4:
  - a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Cassa;
  - b) esclusione per comportamenti dolosi ovvero per elusione degli obblighi contributivi secondo quanto previsto dal Regolamento della Cassa;
  - c) recesso;
  - d) assoggettamento a procedure concorsuali ed estinzione dell’Azienda/Associazione/Ente.
3. Per gli Associati di cui alla lettera d) dell’art. 4:
  - a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Cassa;
  - b) esclusione per comportamenti dolosi ovvero per elusione degli obblighi contributivi secondo quanto previsto dal Regolamento della Cassa;
  - c) rinuncia volontaria;
  - d) decesso.
3. Modalità, requisiti, criteri e termini di cessazione degli Associati e dei beneficiari sono disciplinati dal Regolamento attuativo.

#### **ARTICOLO 7 – Contribuzioni**

1. La Cassa, nel perseguimento dei propri scopi, è finanziata mediante il versamento da parte degli Associati e/o dei Beneficiari di contributi annuali anticipati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento attuativo. È comunque facoltà del Consiglio di Amministrazione, previa specifica richiesta dell’Associato e/o del Beneficiario, accordare la

facoltà di rateizzazione infrannuale della contribuzione in caso ne ricorrano adeguate e motivate esigenze.

2. Il mancato versamento dei contributi richiesti dalla Cassa può comportare la sospensione delle prestazioni garantite dalla stessa nonché, comunque, l'esclusione degli Associati e/o dei Beneficiari dalla Cassa stessa ove il Consiglio di Amministrazione deliberi in tale senso.
3. I contributi versati da un Associato e/o da un Beneficiario non sono trasmissibili ad altri Associati e/o Beneficiari, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
4. Per il funzionamento della Cassa il Consiglio di Amministrazione può prevedere, a carico degli Associati e/o dei Beneficiari, il pagamento di una quota di adesione e l'utilizzo di una quota parte dei contributi, denominata quota associativa, secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo.

#### **ARTICOLO 8 – Le Gestioni della Cassa**

1. Nell'ambito della Cassa sono istituite le seguenti Gestioni separate:
  - a) gestione riservata alle adesioni collettive, denominata "Gestione collettiva";
  - b) gestione riservata alle adesioni individuali, denominata "Gestione individuale".
2. La Cassa gestisce separatamente le contribuzioni e le prestazioni di ciascuna delle due gestioni, dandone separata evidenza contabile.
3. Solo dove esplicitamente previsto dal presente Statuto vi può essere un trasferimento da una gestione all'altra.
4. I costi e le spese di funzionamento della Cassa, ove esistano criteri obiettivi di attribuzione, vengono addebitati alle distinte gestioni; ove non possibile, costituiscono costi e spese generali da addebitarsi alle due Gestioni *pro quota*, in ragione del numero dei rispettivi iscritti.

#### **ARTICOLO 9 - Entrate e patrimonio della Cassa**

1. Ferma restando la separazione gestionale a norma dell'art. 8, le entrate della Cassa sono costituite:
  - dai contributi a carico degli Associati e/o dei Beneficiari, diversificati a seconda della gestione di destinazione;
  - da eventuali importi derivanti da trasferimento, da ogni altro provento che spetti od affluisca a qualsiasi titolo, da attribuire alle rispettive gestioni se già esplicitamente destinato alle stesse, ovvero, se non originariamente destinato, da attribuirsi proporzionalmente alle stesse in ragione del numero dei rispettivi Beneficiari, nonché dai frutti delle disponibilità amministrate e gli incrementi patrimoniali delle distinte gestioni.

## **ARTICOLO 10 – Prestazioni**

1. La Cassa assicurerà, nell'ambito delle proprie disponibilità economiche e in regime di mutualità, le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente Statuto mediante la stipula di apposite convenzioni - per parte o tutte le prestazioni garantite - con RBM Salute S.p.A. per i rami infortuni e malattia e con Compagnie di assicurazione appositamente selezionate dal Consiglio di Amministrazione per quanto attiene ai rami vita.
2. Per l'erogazione dei rischi malattia, la Cassa deve dotarsi di apposito network anche mediante esternalizzazione.

## **TITOLO II**

### **ARTICOLO 11 – Organi dell'associazione**

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Presidente ed il Vice Presidente;
  - il Collegio dei Sindaci.

### **ARTICOLO 12 – L'Assemblea – Composizione e convocazione**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione; l'Assemblea rappresenta la totalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.
2. L'Assemblea è costituita dagli Associati.
3. I Soci Fondatori partecipano all'Assemblea mediante i propri rappresentanti.
4. Ogni Azienda Convenzionata partecipa all'Assemblea mediante un unico rappresentante che ne rappresenta anche i dipendenti.
5. Le modalità di nomina dei rappresentanti avverrà mediante designazione da parte di ciascuna azienda.
6. Le Associazioni Convenzionate partecipano all'Assemblea mediante un rappresentante; i lavoratori autonomi o i liberi professionisti di cui all'Articolo 5, comma 1, lettera b) partecipano all'Assemblea mediante il rappresentante della propria Associazione Convenzionata di riferimento.
7. Gli Enti Convenzionati partecipano all'Assemblea mediante un rappresentante.
8. I soggetti che aderiscono a titolo individuale partecipano direttamente o mediante delega.
9. I singoli partecipanti all'Assemblea possono essere portatori al massimo di cinque deleghe. Gli Associati in carica quali amministratori o Sindaci non possono assumere deleghe.

10. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio dei Sindaci, ovvero per domanda di tanti Associati che rappresentino non meno di un terzo degli iscritti.
11. La convocazione è eseguita mediante lettera raccomandata, ovvero a mezzo fax, o posta elettronica, da inviarsi agli Associati, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio dei Sindaci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tuttavia, quando particolari motivi di urgenza lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata a mezzo telegramma o fax o a mezzo telematico da inviarsi almeno 3 giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno relativo alle materie da trattare.
12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente; a questi compete constatare il diritto di intervento all'Assemblea.
13. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.
14. Delle riunioni dell'Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
15. Il Segretario nel caso di Assemblea ordinaria viene nominato di volta in volta all'inizio dell'Assemblea stessa; nel caso di Assemblea straordinaria deve essere un Notaio.

#### **ARTICOLO 13 – L'Assemblea – Attribuzioni**

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. All'Assemblea ordinaria spetta:
  - approvare il bilancio consuntivo annuale;
  - eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale;
  - deliberare sull'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e controllo;
  - deliberare sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
  - trattare tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati, dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci.
  - approvare i compensi del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri, del Presidente del Collegio dei Sindaci, dei Sindaci determinati dal Consiglio di amministrazione.
3. L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno e deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'Assemblea straordinaria delibera:
  - sullo scioglimento della Cassa;
  - sulla nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

#### **ARTICOLO 14 – L'Assemblea – Modalità di funzionamento e deliberazioni**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita;
  - in prima convocazione con l'intervento della metà più uno degli aventi diritto;
  - in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. Copia delle deliberazioni assunte, del rendiconto economico e finanziario, dello stato patrimoniale, resterà depositata presso la sede sociale nei trenta giorni successivi alla data dell'assemblea.

#### **ARTICOLO 15 – Il Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e Composizione**

1. La Cassa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri; ai Soci Fondatori spetterà la nomina di due membri o tre membri del Consiglio a seconda che lo stesso sia composto da tre o cinque membri, mentre i rimanenti consiglieri saranno eletti dai rappresentanti degli Associati in Assemblea ordinaria, non esprimendo i Soci Fondatori il loro voto.
2. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e possono essere rieletti.
3. Gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso la Cassa per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395 e 2629 bis del codice civile.
4. Il primo Consiglio di Amministrazione viene nominato nell'Atto Costitutivo in deroga a quanto previsto al primo comma del presente articolo.
5. Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Amministratori, il Consiglio alla sua prima riunione provvede a sostituirli designando il primo/i dei non eletti nell'ultima assemblea. Gli Amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
7. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.

#### **ARTICOLO 16 – Il Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni**

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cassa, salvo quanto lo Statuto riserva espressamente alla competenza dell'Assemblea.
2. In particolare spetta al Consiglio:
  - nominare tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente;
  - deliberare e compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per l'attuazione dello scopo sociale;
  - svolgere attività di monitoraggio sull'andamento dell'attività;
  - vigilare sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
  - definire il regime di erogazione della prestazioni;
  - approvare il Regolamento di cui al successivo art. 23 nonché le sue eventuali modificazioni;
  - determinare le caratteristiche della prestazione da erogare agli Assicurati;
  - eseguire le deliberazioni assembleari;
  - redigere ed approvare annualmente un rendiconto finanziario;
  - redigere il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea;
  - approva il bilancio preventivo e sottopone quello consuntivo all'Assemblea;
  - deliberare sulla non ammissibilità della richiesta di associazione alla Cassa e sulla eventuale esclusione degli Associati e/o Beneficiari;
  - fissare le quote di iscrizione;
  - stabilire l'importo delle quote annue di associazione;
  - deliberare sulla stipulazione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 3 del presente Statuto;
  - proporre le eventuali modifiche al presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva. Tali modifiche sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile.
  - nomina i Provirati di cui al successivo articolo 21;
  - determinare i compensi del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri, del Presidente del Collegio dei Sindaci, dei Sindaci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

#### **ARTICOLO 17 – Il Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento**

1. Il Consiglio si riunisce di norma trimestralmente o comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.



2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e degli eventuali documenti istruttori, sono effettuate ai componenti e ai sindaci a mezzo raccomandata da inviarsi almeno 5 giorni prima della riunione, ovvero a mezzo fax, o posta elettronica con prova di ricevimento. Tuttavia, quando particolari motivi di urgenza lo richiedano, il Consiglio può essere convocato a mezzo telegramma o fax o a mezzo telematico con prova di ricevimento da inviarsi almeno 3 giorni prima della riunione.
3. Per la validità della delibera occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
4. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  - a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  - b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **ARTICOLO 18 – Presidente e Vice Presidente**

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.
2. La firma sociale spetta disgiuntamente, oltre che al Presidente, al Vicepresidente.

#### **ARTICOLO 19 – Collegio dei Sindaci**

1. La gestione della cassa è controllata dal Collegio dei Sindaci, costituito da tre membri effettivi e da due supplenti. Ai Soci Fondatori spetterà la nomina di due dei tre membri effettivi e di un membro supplente. Il rimanente Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono eletti dai rappresentanti degli Associati in Assemblea ordinaria, non esprimendo i Soci Fondatori il loro voto. Qualora i rappresentanti degli Associati in assemblea non nominino i rimanenti sindaci, gli stessi saranno nominati dai Soci Fondatori.

2. Il primo Collegio dei Sindaci viene nominato nell'Atto Costitutivo in deroga a quanto previsto al primo comma del presente articolo.
3. In caso venga a mancare per qualsiasi causa uno o più dei suoi membri effettivi, subentra il membro supplente.
4. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.
5. I Sindaci dovranno, in particolare, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione sul bilancio annuale, accertare la consistenza di cassa e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
6. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e possono essere rieletti.
7. In ogni caso i Sindaci hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

#### **ARTICOLO 20 - Gestione amministrativa**

1. Le attività inerenti la gestione amministrativa della Cassa possono essere esternalizzate.

#### **ARTICOLO 21 – Controversie**

1. Tutte le eventuali controversie tra gli Associati, i Beneficiari e la Cassa, con esclusione di quelle per legge riservate alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, saranno sottoposte alla competenza di tre Proviviri, da nominarsi al presentarsi della necessità da parte del Consiglio di Amministrazione tra persone estranee alla Cassa ed indipendenti; essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Le delibere dei Proviviri vengono assunte all'unanimità. Il loro lodo sarà inappellabile. Ai Proviviri non spetta alcun compenso né alcun rimborso spese per l'esercizio delle loro funzioni.

#### **ARTICOLO 22 – Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di tre liquidatori.
2. In caso di scioglimento della Cassa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23.12.96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 23 – Regolamento**

1. Il funzionamento tecnico e amministrativo della Cassa, nonché gli altri profili del presente Statuto già oggetto di rinvio, sono disciplinati da un Regolamento attuativo interno approvato ed eventualmente modificato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 24 – Norme finali**

1. Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto, si osservano le disposizioni del Codice Civile, nonché della vigente normativa, specie in materia di enti associativi non commerciali e senza scopo di lucro.